



Comune di Mortara

NORME PER LA CONVIVENZA CIVILE E PER LA SICUREZZA URBANA REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

L'Assessore alla Polizia Locale
Elio PECCHENINO

Il Comandante della Polizia Locale
Dott. Davide CURTI

Il Sindaco
Dott. Roberto ROBECCHI



SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Disciplina e ambito di applicazione dei servizi di Polizia Urbana
- Art. 2 Pubblicità del regolamento
- Art. 3 Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana
- Art. 4 Autorizzazioni, concessioni e atti di assenso

TITOLO II - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

- Art. 5 Divieto di occupazione del suolo
- Art. 6 Modalità per il carico e lo scarico delle merci
- Art. 7 Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
- Art. 8 Occupazione con dehors
- Art. 9 Installazione di tende solari
- Art.10 Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada
- Art.11 Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche
- Art.12 Installazione di chioschi ed edicole

TITOLO III - CONVIVENZA CIVILE, PULIZIA E PUBBLICO DECORO

- Art.13 Oggetto e ambito di applicazione
- Art.14 Disposizioni generali
- Art.15 Comportamenti vietati perché contrari all'igiene e al decoro pubblico
- Art.16 Rifiuti domestici ed ingombranti
- Art.17 Obblighi dei gestori degli esercizi pubblici, commerciali ed artigianali
- Art.18 Sgombero della neve
- Art.19 Manutenzione degli edifici privati
- Art.20 Cura delle siepi e delle piante
- Art.21 Terreni confinanti col suolo pubblico
- Art.22 Collocamento di cartelli ed iscrizioni
- Art.23 Collocamento di targhe o lapidi commemorative
- Art.24 Ornamento esterno ai fabbricati
- Art.25 Installazione di impianti di ricezione satellitare
- Art.26 Battitura di panni e tappeti
- Art.27 Giardini e parchi pubblici. Divieti e limitazioni
- Art.28 Giardini e parchi pubblici. Ulteriori divieti
- Art.29 Vasche e fontane
- Art.30 Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro e alla moralità.
- Art.31 Questue
- Art.32 Deturpamento di edifici pubblici e privati

TITOLO IV - QUIETE PUBBLICA

- Art.33 Inquinamento acustico
- Art.34 Norme ed orari per le attività rumorose
- Art.35 Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo
- Art.36 Rumori fastidiosi
- Art.37 Venditori e suonatori ambulanti
- Art.38 Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori



TITOLO V - CUSTODIA, TUTELA E CONDUZIONE SICURA DI CANI E ALTRI ANIMALI

- Art.39 Diritti degli animali – maltrattamento degli animali
- Art.40 Circolazione di animali
- Art.41 Custodia dei cani e degli animali
- Art.42 Conduzione sicura dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- Art.43 Imbrattamento causato dalle deiezioni
- Art.44 Norme di rinvio

TITOLO VI - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

- Art.45 Sicurezza urbana e pubblica incolumità
- Art.46 Prevenzione dei danneggiamenti
- Art.47 Pericolo di incendi, esalazioni moleste
- Art.48 Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili
- Art.49 Trasporto di oggetti pericolosi
- Art.50 Sicurezza degli edifici pubblici o privati – edilizia residenziale pubblica

TITOLO VII - DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI

- Art.51 Esercizio di mestieri girovaghi

TITOLO VIII - MANIFESTAZIONI CON CORTEI

- Art.52 Cortei, Processioni e Manifestazioni

TITOLO IX - DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E LE ATTIVITA' COMMERCIALI

- Art.53 Norma di rinvio

TITOLO X - SANZIONI E NORME FINALI

- Art.54 Accertamento delle violazioni e reclami
- Art.55 Sanzioni
- Art.56 Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio
- Art.57 Sequestro e custodia di cose mediante le quali sono state commesse violazioni.
- Art.58 Sospensione delle autorizzazioni

TITOLO XI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ABROGAZIONI

- Art.59 Entrata in vigore ed abrogazioni



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Disciplina e ambito di applicazione dei servizi di Polizia Urbana

1. Nel territorio del Comune di Mortara la Polizia Urbana è disciplinata dal presente regolamento, dalle norme ivi richiamate, nonché dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità comunale, nei limiti delle funzioni e dei poteri a essa attribuiti da leggi o regolamenti.
2. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità e il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale e la qualità della vita dei cittadini.
3. Le norme del regolamento di Polizia Urbana per gli spazi e i luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso e aperti al pubblico, compresi i portici, i canali e i fossi fiancheggianti le strade.
4. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

Art. 2 - Pubblicità del Regolamento

L'Amministrazione comunale provvederà affinché il presente regolamento venga pubblicizzato sul sito internet del Comune.

Un esemplare del presente Regolamento resterà sempre depositato presso il Comando di Polizia Locale a disposizione di chiunque ne voglia prendere visione.

Art. 3 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Al servizio di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco e i controlli in materia sono svolti dalla Polizia locale, dagli ufficiali e dagli agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Art. 4 - Autorizzazioni, concessioni e atti di assenso

1. Regime generale.

Le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i nulla osta, i permessi e tutti gli atti di assenso comunque denominati, rilasciati in base al presente Regolamento, s'intendono accordati:

- a)- personalmente al titolare salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare, nei casi previsti;
- b)- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c)- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per



il fatto della concessione data;

d)- con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando con giustificato motivo i benefici concessi, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità, compenso o rimborso;

e)- previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo.

2. Modalità per la richiesta.

Le richieste di autorizzazione devono essere indirizzate al Sindaco con apposita domanda, con l'osservanza delle leggi sul bollo, quando prevista, e in riferimento al titolo autorizzativo, debitamente sottoscritta e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

Per l'esame delle richieste saranno osservate le norme della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e quelle del Regolamento comunale per il procedimento amministrativo, oltre alle norme che disciplinano la materia.

Ove si tratti di autorizzazioni di Polizia, saranno osservate le disposizioni del Testo Unico delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e dal relativo Regolamento di esecuzione, di cui al R.D. del 6 maggio 1940 n. 635 e successive modifiche.

Il rilascio o l'efficacia di taluni titoli potranno essere subordinati a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguiti da professionisti iscritti all'apposito albo, all'uopo incaricati a cura e spese dei richiedenti.

Dell'avvenuto rilascio dovrà essere data comunicazione da parte degli uffici competenti mediante trasmissione di copia del provvedimento al Comando di Polizia Locale, al fine di agevolare l'attività di controllo.

3. Sospensione, decadenza e revoca.

Ogni violazione alle norme del presente regolamento che non comporti denuncia all'Autorità Giudiziaria e per la quale non sia prevista apposita sanzione potrà essere definita in via amministrativa con le modalità di cui al Titolo X del presente Regolamento.

In caso di particolare gravità o di recidiva nella medesima infrazione, potrà essere disposta, oltre alla sanzione pecuniaria, la sospensione o la revoca del titolo autorizzativo.

Salvo speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:

- possono essere sospesi quando venga accertata violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo autorizzativo o dalla normativa vigente;
- possono essere revocati quando emergono nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso di persistente abuso da parte dei titolari;
- devono essere revocati quando vengono meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

Il titolo s'intende decaduto:

- quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato, salvo proroga per comprovata necessità;
- quando senza nulla osta del Comune sia stato ceduto ad altri con o senza scopo di lucro.

I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato.



TITOLO II – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 5 – Divieto di occupazione del suolo

- 1.** E' proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto, di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza titolo rilasciato dall'Autorità comunale, secondo le disposizioni del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- 2.** Le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio ambulante sono regolate dal D.Lgs. 114/98, dalla L.R. 21.03.2000, n.15 e dalle relative disposizioni attuative, e sono consentite soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità disciplinate dal Regolamento Comunale per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche.
- 3.** L'occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione è regolata dalle norme contenute nel regolamento edilizio comunale.

Art. 6 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci s'intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo d'ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso della Polizia Locale, la quale può subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso d'inosservanza, la Polizia Locale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 7 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

L'autorizzazione a occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici e aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali o altro può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi.

L'eventuale richiesta di autorizzazione a occupare anche spazi pubblici posti davanti a negozi vicini a quello gestito dal richiedente dovrà essere corredata da relativa autorizzazione scritta rilasciata dal/i gestore/i dei negozi in oggetto, indicante la durata del permesso accordato.

Nella concessione sarà precisato il periodo dell'occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati nella misura e con le modalità consentite dal Codice della strada.

L'Amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.



Art. 8 - Occupazione con dehors

Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile, può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui all'art. 7, che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici indicati dall'Ufficio Tecnico e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, d'igiene e di sicurezza pubblica.

L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è annuale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

Art. 9 - Installazione di tende solari

Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, su strade con marciapiedi, la relativa autorizzazione potrà essere accordata a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. L'altezza dal suolo non dovrà essere inferiore a mt. 2.20.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, ivi comprese quelle di interesse artistico. Le misure dettate nel presente articolo potranno essere modificate dall'Autorità comunale anche al disotto del limite minimo stabilito soltanto quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Art. 10 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada

1. Ogni merce esposta per la vendita non dovrà costituire pericolo od ostacolo per forma, materiale e posizionamento per i passanti, in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.
2. Previa autorizzazione è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze dell'edicola; essi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta in modo da non creare ostacolo o pericolo per i passanti.
3. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno.
4. E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico.
5. E vietato esporre merce od oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.
6. Le occupazioni di suolo all'esterno dei negozi per esposizione di derrate e generi alimentari possono essere autorizzate o concesse, con l'osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie e di igiene. Dette merci debbono comunque essere tenute ad un'altezza minima di 50 cm. dal suolo.

Art. 11 - Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Dovranno rispettare le prescrizioni della legge di P.S. gli spettacoli, le proiezioni e gli intrattenimenti all'aperto sul suolo pubblico e, se richiesto dalla normativa vigente,



dovranno ottenere preventiva autorizzazione dal Comando di Polizia Locale. Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, qualora lo spettacolo richieda il posizionamento di struttura mobile, questa dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi.

Art. 12 - Installazione di chioschi ed edicole

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, può essere accordata soltanto quando non ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia Locale.

In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione, nonché nel rispetto delle norme che disciplinano il commercio su aree pubbliche.

Limitatamente al centro storico si richiede per le installazioni il rispetto di quanto indicato nel regolamento edilizio.



TITOLO III – CONVIVENZA CIVILE, PULIZIA E PUBBLICO DECORO

Art. 13 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio, al fine di favorire l'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disagio o essere motivo di indecenza.

Art. 14 - Disposizioni generali

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio ed anche i luoghi privati in vista al pubblico debbono essere tenuti costantemente puliti e sgomberi da qualsiasi materiale ed in stato decoroso.

Art. 15 - Comportamenti vietati perché contrari all'igiene e al decoro pubblico

1. E' vietato gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigaretta e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume.

2. E' inoltre proibito gettare o accumulare sulle aree pubbliche rami e foglie provenienti da luoghi privati.

3. E' vietato sulle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti che possano costituire danno alla nettezza pubblica o disturbo alla circolazione anche dei pedoni. E' sempre vietata la distribuzione di manifesti, opuscoli o foglietti mediante il lancio da veicoli in sosta o in movimento o tramite la collocazione sui parabrezza dei veicoli in sosta.

4. E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento o abbiano installato apposito raccoglitore.

5. E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, o aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie o altri oggetti.

E' solo consentito depositare nei pressi del portone di accesso all'abitazione i contenitori dei rifiuti solidi domestici con le modalità stabilite dall'apposito regolamento per lo svolgimento dei servizi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei R.S.U..

6. E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico il lavaggio dei veicoli, carri e simili. Sono altresì vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

7. E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

I proprietari degli edifici, gli inquilini e chiunque è nel godimento di un immobile deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.



8. Dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o maleodoranti sul suolo pubblico e privato.

Le operazioni di concimazione con materiale organico di orti o giardini posti nelle immediate vicinanze di civili abitazioni dovranno essere completate mediante interrimento entro il limite massimo delle ventiquattro ore dalla posa del concime.

9. E' tassativamente vietata la pratica incivile di gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal regolamento comunale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, dal regolamento di igiene, dal regolamento edilizio, dalle leggi e dai regolamenti generali.

E' pertanto vietato anche l'abbandono nelle zone rurali, nei campi e nei corsi d'acqua di macerie e di qualunque tipo di rifiuto solido o liquido.

10. E' inoltre vietato spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani.

Art. 16 - Rifiuti domestici ed ingombranti

A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.

Qualora i contenitori siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.

I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti non devono in nessun caso essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono essere altresì conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.

E' vietato altresì depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

E' vietato altresì depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche autorizzate, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

Art. 17 - Obblighi dei gestori degli esercizi pubblici, commerciali ed artigianali

I gestori degli esercizi pubblici, commerciali ed artigianali, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo che consenta l'aggregazione degli avventori all'esterno dell'esercizio, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare comportamenti che costituiscono disagio o pericolo all'esterno dei locali.

E' fatto obbligo ai gestori dei suddetti esercizi, al termine dell'orario di apertura, di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento, riconducibile agli avventori degli stessi, presente nelle aree pubbliche concesse al locale e nelle immediate adiacenze dello stesso.



Durante gli orari apertura i medesimi esercenti dovranno posizionare all'esterno del proprio esercizio idonei contenitori a disposizione dei fumatori, sensibilizzando quest'ultimi al corretto utilizzo.

Qualora l'esercizio non disponga di adeguato spazio privato è consentita l'occupazione del suolo pubblico per le finalità di cui al precedente capoverso.

L'amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del presente articolo, può ridurre l'orario di apertura dei singoli locali e in caso di persistenza di fenomeni di disagio può applicare il disposto di cui all'art. 58.

Art. 18 - Sgombero della neve

I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti le rispettive proprietà, limitatamente al fronte della pubblica via sul quale è localizzato l'accesso contraddistinto dalla numerazione civica, non appena sia cessato di nevicare, e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

E' vietato scaricare e/o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio proveniente dai luoghi privati. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata dalla Polizia Locale e con le prescritte cautele, potrà essere autorizzato dall'autorità comunale lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi, con il conseguente getto sul suolo pubblico.

La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla carreggiata in modo da ostruire gli scarichi e i pozzetti stradali.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale agli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi esistenti al piano stradale.

Art. 19 - Manutenzione degli edifici privati

I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale; in modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o a imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia i muri degli edifici e le porte esterne, fatte salve le norme sulle insegne.

L'Autorità comunale disporrà per la immediata cancellazione o rimozione a spese del trasgressore.



I proprietari dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e per tutta l'altezza che fuoriesca dalla proprietà privata.

Art. 20 - Cura delle siepi e delle piante

I conduttori di stabili o aree prospicienti la pubblica via hanno l'obbligo di tenere regolate le siepi "vive" in modo da non restringere o danneggiare le strade e i marciapiedi e di tagliare i rami e le radici delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, ai sensi dell'art. 896 del codice civile.

Art. 21 - Terreni confinanti col suolo pubblico

I proprietari dei terreni confinanti con il suolo pubblico hanno l'obbligo di mantenere pulite da erbacce, sterpaglie ecc. le proprietà in modo da non occultare la segnaletica stradale e la visibilità e di non limitare la percorribilità di marciapiedi, banchine stradali e carreggiate.

Per motivi d'igiene, sicurezza pubblica e pubblico decoro l'autorità comunale potrà disporre nei confronti dei proprietari l'obbligo di recingere la proprietà.

E' comunque assolutamente vietato effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

Art. 22 - Collocamento di cartelli ed iscrizioni

Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo e' subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela dell'estetica cittadina, del decoro e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi e negli edifici predetti e' vietata, altresì, l'affissione di manifesti, di avvisi o, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Art. 23 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, e' necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.



Art. 24 - Ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art. 25 – Installazione di impianti di ricezione satellitare

La materia è regolamentata da apposito Regolamento Comunale come da D.C.C. n. 59 del 11/12/2001.

Art. 26 - Battitura di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze panni, tappeti od altri oggetti simili ad esclusione dalle ore 10 alle ore 12.

Lungo le strade principali i panni devono essere stesi all'interno dei balconi in modo che non sporgano sulla pubblica via.

Art. 27 - Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni

Nei giardini e parchi pubblici e' specialmente fatto divieto di:

- 1-** introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni con veicoli a motore, eccettuati i veicoli atipici per il trasporto di portatori di handicap, i mezzi di soccorso e vigilanza e i mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione;
- 2-** circolare nei centri sportivi comunali con ciclomotori, motocicli e autoveicoli in genere;
- 3-** trattenersi o introdursi nei giardini pubblici, o in altro luogo aperto al pubblico, come ad es. il cimitero, dopo l'orario di chiusura;
- 4-** arrecare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
- 5-** danneggiare o lordare le panchine, i giochi, gli arredi urbani e le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, alberi, arbusti e siepi;
- 6-** danneggiare o insudiciare i servizi igienici, gli impianti e quanto installato all'interno dei giardini, parchi e centri sportivi comunali;
- 7-** utilizzare, da parte degli adulti, i giochi per bambini;
- 8-** camminare sugli spazi erbosi, quando espressamente segnalato;
- 9-** dormire o restare sdraiati sulle panchine impedendone l'utilizzo ad altre persone;
- 10-** collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche della Città.

Art. 28 - Giardini e parchi pubblici - Ulteriori divieti

Nei giardini e parchi pubblici oltre a quanto stabilito dal precedente articolo, sono vietati, di norma, manifestazioni, attività e spettacoli di qualsiasi natura se non



preventivamente autorizzati dalla Pubblica Amministrazione. Se permessi, devono soggiacere alle specifiche prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

Art. 29 - Vasche e fontane

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, ne' attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle e' vietato il lavaggio di veicoli, animali, recipienti, indumenti e simili.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Art. 30 - Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro e alla moralità.

Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in tutto il territorio comunale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, sono vietati i seguenti comportamenti:

1- E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.

- E' del pari vietato in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

- Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico e' vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

- E' vietato avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare.

2- E' vietato il transito di carovane per le vie del centro della città: esse dovranno percorrere le vie periferiche.

La sosta di carovane di nomadi è vietata su tutto il territorio comunale.

3- E' vietato esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche, ripari di fortuna, bivaccare, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo. La Polizia Locale può allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate, ai sensi dell'articolo 54; può far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati.

4- E' vietato compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo, esercitare la prostituzione con abbigliamento e atteggiamento non rispondente ai canoni della pubblica decenza.

5- In tutto il territorio comunale è fatto divieto a chiunque di fermare il veicolo per contrattare sulla pubblica via prestazioni sessuali a pagamento. Se l'interessato è a bordo di un veicolo, la violazione si concretizza con la "fermata del veicolo" per richiedere informazioni ovvero contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento ovvero per l'abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività



consistente nella fornitura di prestazioni sessuali. Consentire la salita di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione del presente regolamento.

- E' vietato a chiunque fermarsi nelle pertinenze stradali, in prossimità o all'interno di isole spartitraffico al fine di concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento ovvero per l'abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente nella fornitura di prestazioni sessuali.

Art. 31 - Questue

E' vietato nei luoghi soggetti a pubblico passaggio pedonale o veicolare, importunare conducenti di veicoli e pedoni con richieste di denaro anche previa offerta di oggetti e/o servizi, senza preventiva autorizzazione dell'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

Qualora l'accattonaggio fosse effettuato con l'impiego di minori o di disabili, o evidenziasse il rischio di sfruttamento da parte della criminalità organizzata, il corpo di Polizia Urbana è tenuto alla tempestiva segnalazione del caso alla Autorità Giudiziaria competente.

Art. 32 – Deturpamento di edifici pubblici e privati

Senza pregiudizio per le sanzioni penali, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto od oggetto di arredo urbano.

A carico dei trasgressori, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, è previsto altresì l'obbligo a provvedere alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi entro 15 giorni dalla data dell'avvenuta contestazione.

L'eventuale inosservanza al ripristino dello stato dei luoghi comporterà a carico del trasgressore l'addebito delle spese all'uopo sostenute dall'Amministrazione Comunale.

Qualora il trasgressore non venisse individuato, resta a carico dei proprietari, sia pubblici che privati, provvedere a ripristinare a propria cura e spese l'intonaco, le tinte e la superficie dei manufatti. Qualora i proprietari non provvedano, nei termini stabiliti dall'Autorità comunale, all'eliminazione di eventuali deturpamenti, tale operazione potrà venire eseguita d'ufficio, senza obbligo di preavviso e con rivalsa pecuniaria verso la proprietà.



TITOLO IV - QUIETE PUBBLICA

Art. 33 - Inquinamento acustico

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dagli articoli del presente titolo.

Art. 34 - Norme ed orari per le attività rumorose

Chi esercita un'arte, mestiere o industria, e chiunque voglia attivare laboratori o depositi, oltre all'osservanza delle norme contenute al Titolo II Capo IV del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia agli abitanti vicini, pertanto dette attività rumorose sono limitate al rispetto del seguente orario:

durante i giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00 e nel caso di lavori dettati dall'urgenza e dalla sicurezza è possibile ottenere l'autorizzazione ad espletare le attività nei giorni festivi ed in altre fasce orarie facendo esplicita e motivata richiesta nell'istanza di cui al comma 1 dell'art.13 del Regolamento acustico comunale.

Chi intende iniziare una delle attività sopra descritte o subentrare ad altra già esistente dovrà farne domanda all'Autorità Comunale, la quale potrà rilasciare o negare l'autorizzazione oppure potrà imporre speciali prescrizioni, come previsto nel piano di zonizzazione acustica.

Tutti coloro che, all'atto dell'approvazione del presente regolamento, esercitino arti, mestieri o industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine debbono chiedere la relativa autorizzazione.

E' sempre in facoltà dell'Autorità Comunale, previa verifica da parte di ARPA del superamento dei limiti in acustica, di vietare o subordinare a speciali cautele o limitazioni gli esercizi suddetti, nonché il funzionamento di macchine ed apparecchi rumorosi, oppure di rilasciare autorizzazioni in deroga agli orari fissati dal presente articolo.

In prossimità di abitazioni, tutte le attività rumorose connesse ai cantieri edili, stradali e simili sono soggette alle disposizioni previste dal Regolamento acustico comunale.

Gli interventi relativi ad impianti, attrezzature e servizi pubblici o di pubblica utilità non sono soggetti alle limitazioni del presente articolo.

Art. 35 - Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo

1. I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo sono tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti che causano schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione, previa autorizzazione comunale, non deve recare disturbo ai sensi dell'art. 34. L'uso di amplificatori sul suolo pubblico deve comunque cessare dalle 22.00 alle 7.00 salvo specifica autorizzazione.

2. Le sale da ballo, i cinema, i locali pubblici, i ritrovi e simili devono essere attivati in modo tale da rispettare la normativa prevista nel piano di zonizzazione acustica comunale e, se gestiti all'aperto, devono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità locale di Pubblica Sicurezza e dal responsabile del servizio comunale, il quale può concedere la loro apertura solo quando



essa non rechi disturbo al vicinato, subordinando il permesso a determinati limiti e condizioni secondo le disposizioni di legge.

3. L'amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e in caso di persistenza di fenomeni di disagio può applicare il disposto di cui all'art. 57 oltre all'erogazione della sanzione amministrativa come previsto dall'art. 30 del Regolamento acustico comunale.

Art. 36 - Rumori fastidiosi

Nelle piazze e nelle vie, sia di giorno che di notte, sono considerati rumori fastidiosi, e come tali sono vietati, le grida, gli schiamazzi, l'uso di apparecchi radio-stereo e simili ad alto volume. L'Amministrazione può concedere deroghe per particolari manifestazioni o in speciali ricorrenze.

É vietato ai conducenti di veicoli provare nelle strade o nelle aree private comprese o in prossimità dell'abitato il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o provocare rombi, scoppi e rumori eccessivi ed inutili.

I sistemi di allarme nelle abitazioni o stabili devono essere predisposti per funzionamento con intervalli periodici e non possono superare in ogni caso la durata di tre minuti complessivi.

Art. 37 - Venditori e suonatori ambulanti

Sono vietate, in quanto contrarie alla pubblica quiete, le grida dei rivenditori di qualsiasi merce nonché le attività dei suonatori ambulanti in genere, anche all'interno di locali aperti al pubblico e nei cortili privati, se non espressamente autorizzate e fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di commercio e pubblico spettacolo.

Art. 38 - Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

Dalle ore 22.00 alle ore 7.00, nelle vicinanze delle abitazioni, nei cortili e nelle pertinenze, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.



TITOLO V - CUSTODIA, TUTELA E CONDUZIONE SICURA DI CANI E ALTRI ANIMALI

Art. 39 - Diritti degli animali – maltrattamento degli animali

1. E' fatto divieto di abbandonare e mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali.
2. E' fatto divieto di esporre nelle vetrine dei negozi e nelle bancarelle dei mercati e delle fiere, anche a scopo commerciale, animali vivi qualora non siano accuratamente accuditi ed in condizioni tali da non garantire il benessere degli stessi.
3. E' vietato utilizzare animali vivi come premi nei giochi di qualsiasi natura, nei luna park, nelle fiere, nelle sagre e in qualsiasi altra manifestazione pubblica.
4. E' fatto divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al pubblico decoro di luoghi pubblici e private dimore.
5. E' vietato addestrare animali per guardia o per altri scopi ricorrendo a percosse o ad altri tipi di violenza.
6. E' fatto divieto su tutto il territorio comunale di praticare la macellazione domestica, salvo quanto previsto dal regolamento A.S.L..
7. A norma dell'articolo 1 della legge 12.06.1913, n. 611 e successive modifiche, sono specialmente vietati gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali che per vecchiaia, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giochi che comportino strazio di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame, l'accecamento degli uccelli ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento commerciale e/o industriale di ogni specie di animale.

Art. 40 - Circolazione di animali

1. Non è permesso far transitare nel centro abitato mandrie, greggi e gruppi di animali senza preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale.
2. E' vietato lasciar vagare su aree pubbliche qualsiasi specie di animali, compresi gli animali da cortile.
3. E' vietata l'introduzione di animali nei parchi pubblici e nei centri sportivi comunali, quando espressamente segnalato.

Art. 41 - Custodia dei cani e degli animali

1. Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualunque razza e specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché essi non procurino disturbo o spavento o danno a persone o cose, e siano sottoposti in ogni momento alla sua custodia.
2. I cani devono essere sempre denunciati agli uffici veterinari dell'A.S.L. competente per territorio dai relativi proprietari o detentori ai fini della Vigilanza Sanitaria con l'apposizione del tatuaggio o microchip previsto dalla Legge.
3. I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini devono essere opportunamente segnalati ed essere tenuti in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica o molestie alle persone che transitano sulla pubblica via.
4. E' fatto divieto di isolare cani o felini in spazi angusti quali cantine, solai, balconi e box inferiori a mq. 15 (che devono essere aumentati proporzionalmente in base al



numero), lasciati privi di acqua, del cibo necessario e di un adeguato riparo dalle intemperie.

5. E' vietato detenere cani o altri animali all' esterno privi di idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata per numero e dimensioni alle caratteristiche degli animali, sufficientemente coibentata, e dovrà avere il tetto impermeabilizzato, essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra. Al di sopra della cuccia dovrà essere disposta adeguata tettoia.

6. Per i cani custoditi in recinti la superficie di base non dovrà essere inferiore a mq. 15, idonea a contenere non più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie di mq.6.

7. Se gli animali fossero a catena, che dovrà essere adeguata alla taglia dell'animale, la lunghezza della stessa dovrà essere di almeno 4,00 metri e scorrere su un cavo aereo della lunghezza non inferiore a m. 4,00 e posta ad un' altezza di m. 2,00 dal terreno, tale da consentire all'animale di poter raggiungere il proprio riparo ed il contenitore dell'acqua e dei cibo; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

8. Tutti gli animali, specialmente negli stabili in condominio, dovranno inoltre essere sempre tenuti e accuditi in modo da non causare molestie, come la caduta di escrementi, peli o altro sui balconi e ambienti sottostanti, negli spazi di uso comune o sul suolo pubblico. Nei casi sopra citati la Polizia Locale oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all' infrazione o a porlo in condizione di non disturbare più la quiete pubblica e privata.

Ove la diffida non venga osservata il Responsabile del Servizio potrà disporre il sequestro dell' animale, fino a un massimo di 60 giorni, e l'affidamento dello stesso al canile convenzionato, nel qual caso le spese di cattura e mantenimento verranno addebitate al proprietario o detentore dell'animale.

Art. 42 - Conduzione sicura dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico

1. Fatte salve le norme penali e le norme statali e regionali in materia di animali, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso o passaggio condominiale è fatto obbligo ai detentori di cani di utilizzare il guinzaglio e, qualora gli animali possano determinare danni o disturbo o spavento, anche apposita museruola. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere.

2. Il possesso e la conduzione di cani pericolosi, appartenenti alle razze elencate in provvedimenti appositi emanati da autorità nazionali, regionali e provinciali, è vietato ai soggetti elencati negli stessi provvedimenti, nonché ai minorenni, ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, agli interdetti e agli inabilitati per infermità. E' parimenti vietato l'addestramento dei cani suddetti inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività, ovvero sottoporli a doping, così come definito all'articolo 1 commi 2 e 3 della legge 14 dicembre 2004 nr. 376. Chiunque possieda un cane di cui sopra ha comunque l'obbligo di stipulare un'adeguata polizza assicurativa specifica per danni causati a terzi dal cane stesso. In caso di accertamento da parte della Polizia Locale di mancata stipula della polizza, il cane è soggetto a sequestro amministrativo e sarà restituito al proprietario una volta che la polizza sia stata stipulata e attivata. Per la durata del sequestro l'Amministrazione si prenderà cura delle



condizioni di salute dell'animale e del suo mantenimento, rivalendosi, per le spese sostenute, sul proprietario.

Per la conduzione dei cani sopra descritti in luogo pubblico o aperto al pubblico e luoghi condominiali dove non sia disposto altrimenti, è fatto obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio di lunghezza non superiore a 2 metri e la museruola integrale, ad eccezione dei cani appartenenti agli organi di polizia e di protezione civile.

3. I cani vaganti saranno catturati ed affidati alle strutture di accoglienza canina, fatta salva la contestazione della trasgressione a carico dei proprietari o detentori. I soggetti medesimi, se individuati, saranno avvertiti dell'accalappiamento a cura della Polizia Locale.

Trascorso il termine di 10 giorni senza che siano stati reclamati dal proprietario o altro avente diritto, i cani accalappiati potranno essere adottati da privati oppure affidati ad associazioni protezionistiche nel rispetto del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria e della Legge n. 281 del 14 agosto 1991 e successive modifiche.

4. In caso di constatazione di assenza di apposizione di tatuaggio/ microchip, il proprietario o detentore del cane, se individuato, sarà soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla L. 14 agosto 1991 nr. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola i cani adibiti ai servizi di Polizia ed a quelli di pubblica utilità.

Art. 43 - Imbrattamento causato dalle deiezioni

In luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso è vietato condurre cani o altri animali non detenendo le attrezzature o gli strumenti opportuni per contenere o rimuovere gli escrementi, ovvero omettendo di raccogliere immediatamente gli escrementi stessi qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione dei non vedenti con cani guida.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere alla immediata nettezza del suolo pubblico.

Art. 44 - Norme di rinvio

Per i casi sospetti di rabbia od altre malattie si applicano le norme in vigore e relative ai servizi veterinari pubblici .

Per la prevenzione del randagismo, tutela degli animali o della salute pubblica si applicano le norme previste in materia dalla Legge 281 del 14.08.1991 e successive modifiche.



TITOLO VI - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 45 – Sicurezza urbana e pubblica incolumità

1. Il Comune mette in essere tutti gli accorgimenti atti a garantire l'equo esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività e per la loro libera e tranquilla circolazione o di renderle vittime di molestie o disturbo.
3. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione, all'interno o all'esterno dei locali stessi, di un numero considerevole di persone, che causano disturbi, disagi o pericoli con il loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti. E' fatto obbligo ai gestori dei locali suddetti, al termine dell'orario dell'attività nelle occupazioni di suolo pubblico concesse al locale e nelle immediate adiacenze dello stesso, di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento riconducibile agli avventori o clienti del proprio locale.
4. E' fatto inoltre divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per non vedenti. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengono conto di quanto sopra.

Art. 46 – Prevenzione dei danneggiamenti

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità o recare danno, col proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e arredi o veicoli pubblici, ai monumenti, e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede.
2. E' proibito entrare o salire sui monumenti, superare le recinzioni apposte dall'Autorità, entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane.
3. E' proibito collocare su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano o altri manufatti oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente autorizzati.
4. E' proibito altresì collocare, appoggiare, legare i velocipedi su barriere di protezione di Monumenti e altri elementi di arredo urbano, qualora il fatto possa arrecare intralcio alla circolazione pedonale e carrabile.

Art. 47 – Pericolo di incendi, esalazioni moleste

1. In tutto il centro abitato è fatto divieto di bruciare foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale. Al di fuori del centro abitato è possibile effettuare tali accensioni solo nell'esercizio di attività



agricole, secondo le specifiche disposizioni emanate dall'amministrazione comunale e comunque in condizioni di sicurezza tali da non costituire pericolo di incendio.

2. E' parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.

3. E' fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.

Art. 48 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, e' vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed olii combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

2. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili e materiali infiammabili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma, i depositi e magazzini dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità e' consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato, fermo restando il possesso da parte degli stessi dei requisiti di legge.

3. Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che siano rispettati i limiti massimi previsti dalla normativa ovvero siano muniti di nulla osta rilasciato dal Comando Provinciale VV.FF. e certificato di prevenzione incendi.

Le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed areate direttamente verso l'esterno;

le tubazioni fisse in metallo nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno;

le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed avere giunto flessibile di collegamento tra la tubazione fissa e l'apparecchio utilizzatore, realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore dovranno essere eseguite con accuratezza, in modo da evitare cattive giunte, con possibilità di sfilamento del tubo stesso e fuga di gas;

per evitare la fuoriuscita del gas o di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompano il flusso del gas.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal



Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "certificato di prevenzione incendi".

E' vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

4. E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l' autorità comunale riterrà di dover prescrivere.

Art. 49 - Trasporto di oggetti pericolosi

Il trasporto di vetri eccedenti deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari.

Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art. 50 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati – edilizia residenziale pubblica

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti.

2. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda il peso degli arredi e dei depositi e la tipologia degli oggetti detenuti, dal punto di vista igienico e della prevenzione incendi e della stabilità degli immobili.

E' fatto inoltre obbligo di fissare adeguatamente e con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, al fine di garantire la sicurezza per tutte le persone.

3. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

4. In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro. Si dovranno inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

5. La Polizia Locale effettua i controlli richiesti dagli uffici competenti o di propria iniziativa, per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, allontanando eventuali abusivi ed eseguendo i provvedimenti di decadenza o sgombero. Chiunque non consenta l'accesso alla Polizia Locale per i controlli di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 54.

6. E' fatto divieto dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari. A seguito di tale violazione potranno sempre essere sequestrati i macchinari e le attrezzature. Il Sindaco può ordinare a mezzo di specifica ordinanza lo sgombero dei locali o parte di essi. Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso, ovvero abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene di persone e cose.



7. Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque segnalare il guasto all'Autorità Comunale.

Uguale obbligo e' fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

8. Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova o il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata.

Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.

Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni previste dalle vigenti disposizioni impartite dall'Ispettorato del lavoro.

9. E' proibito gettare sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno dei cantieri, i materiali di demolizione od altro.

10. I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.



TITOLO VII - DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 51 - Esercizio di mestieri girovagli

Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovagli nel territorio del Comune, anche se l'interessato sia già munito del certificato di iscrizione nel registro per i mestieri girovagli, se prima non sia stata rilasciata la prescritta autorizzazione dall'Autorità comunale.

E' vietato l'esercizio di mestieri girovagli fuori dai luoghi appositamente destinati.

A chiunque eserciti mestieri girovagli nei luoghi autorizzati e' vietato importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.



TITOLO VIII - MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 52 - Cortei, Processioni e Manifestazioni

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico ne deve dare avviso al Sindaco almeno dieci giorni prima della data di svolgimento.

L'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno quindici giorni prima per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione.

Gli organizzatori dovranno sottostare ed adottare eventuali disposizioni impartite in merito dai funzionari della Polizia Locale.

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con la Polizia Locale e, comunque, non in contrasto con la segnaletica stradale vigente nel Comune.

Le manifestazioni sportive, culturali e ricreative sono consentite esclusivamente nelle aree e sui percorsi autorizzati dall'Autorità Comunale. Il rilascio dell'eventuale autorizzazione comporta l'obbligo per il beneficiario di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire danni all'ambiente e a cose e comporta l'obbligo del totale ripristino dello spazio occupato.

Chiunque sia responsabile di gravi inadempimenti non potrà ottenere il rilascio di autorizzazione per manifestazioni sportive, culturali o ricreative sul territorio comunale per almeno 12 mesi.



TITOLO IX - DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E LE ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 53 - Norma di rinvio

In materia di esercizi pubblici e attività commerciali si applicano rispettivamente la L.287/91 ed il D.Lgs. 114/98 e successive disposizioni con le relative leggi complementari. Per la tutela igienico-sanitaria si applicano le norme previste dalle disposizioni vigenti ed in particolare quelle contenute nel Regolamento Edilizio.



TITOLO X - SANZIONI E NORME FINALI

Art. 54 – Accertamento delle violazioni e reclami

1. Accertamento: competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, la Polizia Locale. Sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di Polizia Giudiziaria.
2. Reclami: chiunque desideri presentare segnalazioni o reclami relativamente ad eventi o comportamenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento ed essere informato degli esiti può farlo secondo le modalità e le forme previste dalla normativa in materia di accesso agli atti amministrativi.

Art. 55 - Sanzioni

1. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, dell'art. 7 bis del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 e della Legge 24 luglio 2008, n. 125 (pacchetto sicurezza).
2. Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 17 – 18 – 19 – 20 – 24 – 26 – 29 – 46 (commi 3 e 4) – 49 – 51 del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 15 (commi 9 e 10) – 16 – 30 (commi 1, 2 e 3) – 39 (commi 5, 6 e 7) del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 200,00 a € 500,00. Per tale violazione il pagamento in misura ridotta è pari al minimo edittale.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 30 comma 4 e 5 del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 400,00 a € 500,00. Per tale violazione il pagamento in misura ridotta è pari al minimo edittale.
5. Chiunque viola le altre disposizioni del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00.
6. Chiunque viola le prescrizioni dei titoli autorizzatori previsti ai sensi del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00. Alla medesima sanzione, in assenza di specifica disposizione, è soggetto chi viola le prescrizioni di altri titoli autorizzatori di competenza del Comune.
7. Qualora ai sensi del presente Regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere ostensibile agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00.
8. Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di diffida di cui all'art. 56 o non vi ottempera nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere ritenute dalla Polizia Locale di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 200,00 a € 500,00. Per tale violazione il pagamento in misura ridotta è pari al minimo edittale.
9. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n.689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli



agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00.

10. Le sanzioni previste nel Regolamento, sono aggiornate, con cadenza biennale, sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo.

11. Qualora le violazioni previste all'art. 27 siano compiute in stato di manifesta ubriachezza oppure sotto l'azione di sostanze stupefacenti o psicotrope il pagamento in misura ridotta è pari a1 quadruplo del minimo edittale.

Art. 56 - Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'Autorità Comunale potrà ordinare al trasgressore e/o alla persona civilmente obbligata o solidamente responsabile, oltre al pagamento della sanzione prevista, la rimessa in pristino o la eliminazione delle conseguenze dannose, immediatamente – se di immediata attuabilità – o entro un congruo termine e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 D.lgs. n.32 267/2000 e successive modificazioni, l'esecuzione a cura del Comune e a spese degli interessati.

Art. 57 - Sequestro e custodia di cose mediante le quali sono state commesse violazioni.

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose e degli animali che servirono o furono destinati a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano alla/e persona/e responsabile/i dell'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, n. 689 e del D.P.R. 22-7-1982, n.571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'Autorità competente.

Art. 58 - Sospensione delle autorizzazioni

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei casi seguenti:

- 1.** Per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario.
- 2.** Per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti all'infrazione accertata.
- 3.** Per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque dopo un periodo massimo di giorni trenta la concessione o autorizzazione verrà revocata.



TITOLO XI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ABROGAZIONI

Art. 59 - Entrata in vigore ed abrogazioni

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti e le ordinanze riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.